



TRIBUNALE DI VELLETRI

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

UDIENZA ESECUZIONI IMMOBILIARI 12 maggio 2020

Viste le disposizioni di cui ai DL n.11/2020, art.2, art.2, DL n.18/2020 art.83 cmm.1, 2 e 3, DL 23/2020 art.36 cm.1, attesa la natura dei procedimenti trattati nella udienza sopra indicata, rilevato che nessuno di essi concerne le materie specificamente escluse dal detto decreto, che debbono necessariamente essere oggetto di trattazione, e che sussiste necessità di trattazione con rito diverso, rispetto alla comparizione personale dei difensori delle parti creditrici ed esegutate, al fine di evitare pericolosi assembramenti e difficoltà nella trattazione in sicurezza delle assai numerose (n.69 a ruolo), cause da chiamarsi a tale udienza, al fine quindi di non dover disporre rinvio di ufficio di tutti i procedimenti medesimi, **RELATIVI ALLA VERIFICA DELLE PROCEDURE DI CONVERSIONE,** DISPONE TRATTAZIONE IN FORMA TELEMATICA, CON DEPOSITO DELLE RICHIESTE ED OSSERVAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEI RATEI DI CONVERSIONE, ED ALLA LORO DOCUMENTAZIONE, DA PARTE DELLE RISPETTIVE DIFESE, OLTRE ALLE RICHIESTE DI EVENTUALE ASSEGNAZIONE DELLE SOMME CHE RISULTASSERO VERSATE, per i quali restano confermati data ed orario di udienza già fissati).

SI COMUNICHI A CURA DELLA CANCELLERIA ALLE PARTI COSTITUITE DI TUTTI I PROCEDIMENTI COMPRESI NEL RUOLO DELLA DATA DI CUI SOPRA, anche con invio per la pubblicazione nel sito del Tribunale e del COA Velletri, laddove nella impossibilità di comunicazione per i singoli procedimenti, atteso il loro elevato numero (come invece avvenuto per le udienze confermate, sopra indicate).

Velletri, 28 aprile 2020

d'ordine del Giudice (dr.E.Colognesi)



TRIBUNALE DI VELLETRI

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

UDIENZA ESECUZIONI IMMOBILIARI 19 maggio 2020

Viste le disposizioni di cui ai DL n.11/2020, art.2, art.2, DL n.18/2020 art.83 cmm.1, 2 e 3, DL 23/2020 art.36 cm.1, attesa la natura dei procedimenti trattati nella udienza sopra indicata, rilevato che nessuno di essi concerne le materie specificamente escluse dal detto decreto, che debbono necessariamente essere oggetto di trattazione, e che sussiste necessità di trattazione con rito diverso, rispetto alla comparizione personale dei difensori delle parti creditrici ed esegutate, al fine di evitare pericolosi assembramenti e difficoltà nella trattazione in sicurezza delle assai numerose (n.76 a ruolo), cause da chiamarsi a tale udienza,

al fine quindi di non dover disporre rinvio di ufficio di tutti i procedimenti medesimi, **RELATIVI ALLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI RIPARTO E DISTRIBUZIONE,**

DISPONE TRATTAZIONE IN FORMA TELEMATICA, CON DEPOSITO DELLE EVENTUALI RICHIESTE ED OSSERVAZIONI RELATIVE AL RIPARTO ED ALLE RELATIVE MODALITA', CON AVVISO CHE IN CASO DI MANCATO DEPOSITO OD OSTENSIONE IN UDIENZA DI OSSERVAZIONI, IL RIPARTO DOVRA' INTENDERSI APPROVATO, ED IN TAL GUISA VERRA' STATUITO DAL G.E.,

SI COMUNICHI A CURA DELLA CANCELLERIA ALLE PARTI COSTITUITE DI TUTTI I PROCEDIMENTI COMPRESI NEL RUOLO DELLA DATA DI CUI SOPRA,

anche con invio per la pubblicazione nel sito del Tribunale e del COA Velletri, laddove nella impossibilità di comunicazione per i singoli procedimenti, atteso il loro elevato numero (come invece avvenuto per le udienze confermate, sopra indicate).

Velletri, 28 aprile 2020

d'ordine del Giudice (dr.E.Colognesi)